



COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE
Provincia di Perugia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 24 DEL 09-07-2019

Città della Pieve, lì 09-07-2019

Registro Generale n. 669

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 24 DEL 09-07-2019

Ufficio: RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Oggetto: CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI URBANI DI VIA G. BOBAGLI, LOC. CANALE, AI SENSI DEL D.M.13 MAGGIO 2009 DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL D.M. 8 APRILE 2008 DEL MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di luglio, il Responsabile del servizio Geom. MASSIMO FATTORINI

PREMESSO:

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.03.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.151 del D.lgs. n. 267/2000 e D.lgs. n. 118/2011);

che la Giunta Comunale nella seduta del 18.04.2019 ha deliberato l'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019/2021 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000);

che con il medesimo atto sopra richiamato i Responsabili degli Uffici e dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria per la realizzazione del programma dell'Amministrazione;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 50/2016;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il Provvedimento del Sindaco n.26 dell'1.07.2019, con il quale è stato conferito, al Geom. Massimo Fattorini l'incarico di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dal 1.07.2019 al 31/12/2019;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23.02.2009, con la quale era stato approvato il Progetto Preliminare relativo ai lavori di allestimento della sede Definitiva del Centro di Raccolta rifiuti urbani in modo differenziato in Via G. Bombagli, redatto dal Geom. Fattorini Massimo, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento era stata adottata la variante parziale al vigente strumento urbanistico generale per la modifica della zona "E2p", indicata come "zona demaniale", ora privata, posta in Loc. Canale Via G. Bombagli, in zona "Spu" prevista con il suddetto Progetto Preliminare

VISTO che ai fini dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e ai fini idrogeologici ed idraulici a norma dell'art. 24, comma 9, della L.R. 22.02.2005, n. 11, era stato espresso Parere Favorevole dalla Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio, integrata da un Geologo, nella seduta del 20.12.2010, nel rispetto della seguente condizione: sia redatto specifico studio del movimento franoso e relativo progetto di sistemazione;

VISTE le previsioni dell'allora vigente Piano Regolatore Generale, approvato con D.P.G.R. 22.05.1998, n. 274 e successive varianti, e considerato che nella zonizzazione di detto strumento urbanistico generale, da cui risultava che le aree oggetto di intervento ricadevano in zona E2p – Zone agricole di particolare valore Paesaggistico destinate ad usi agricoli, e che quindi si era reso necessario apportare una variante parziale al vigente P.R.G. al fine di attribuire all'area interessata, la destinazione Spu- Zone per servizi e attrezzature pubbliche (Rif. Art. 26 delle vigenti N.T.A. del PRG);

VISTO il nuovo Piano Regolatore Generale, Parte Strutturale adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.02.2011 e che l'area oggetto della Variante ricade in zona "DC" (Zone di nuovo impianto prevalentemente produttive);

PRESO ATTO che a seguito della prescrizione relativa alla perimetrazione del PS2 formulata dalla Provincia di Perugia, il Geom. Fattorini Massimo aveva provveduto alla stesura della "Tavola 1bis" nella quale sono stati ridefiniti i limiti del comparto "Spu" oggetto di variante così come indicato nell'allegato B) alla Deliberazione della Giunta Provinciale e che la Variante Parziale al P.R.G. di cui trattasi era stata esaminata, per l'approvazione definitiva, dalla Commissione Consiliare Urbanistica e LL.PP. nella seduta del 18.10.2011, la quale aveva espresso, a maggioranza, parere favorevole;

VISTO l'art. 30, comma 3, della L.R. 21.10.1997, n. 31, il quale prevedeva che i Comuni possono adottare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati in base alla normativa previgente alla L.R. 31/1997, anche a mezzo di piani attuativi di iniziativa pubblica o mista, purché non comportino la riduzione complessiva degli standards e limitatamente ai casi in esso previsti, ed in particolare quello previsto alla lettera "b) varianti necessarie per realizzare opere o servizi pubblici e quelle per apporre vincoli espropriativi";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 27/10/2011, con la quale era stata quindi approvata la Variante Parziale al vigente strumento urbanistico generale, per la modifica della zona "E2p", indicata come "zona demaniale", ora privata, posta in Loc. Canale Via G. Bombagli, in zona "Spu" prevista con il Progetto Preliminare, redatto dal Geom. Fattorini

Massimo;

VISTA la nota prot. n. 3223 del 20.02.2013, con la quale il Responsabile dell'Area Urbanistica e Edilizia Privata trasmetteva l'Autorizzazione Paesaggistica, rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., prot.n. 7565 7.02.2013, che teneva conto del parere vincolante favorevole, prot. n. 3339 del 14/02/2013, espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento era assoggetta in parte al vincolo idrogeologico, per cui ai sensi della L.R. 19/11/200, n. 28 e del Regolamento 17/12/2002, n. 7, d'attuazione della stessa legge, il cambiamento permanente di destinazione d'uso dei terreni per attività edilizia ed infrastrutturali è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'ente competente, che, ai sensi dell'art. 109 del suddetto regolamento, trattandosi d'area ricompresa all'interno delle zone omogenee di P.R.G. "F", la competenza era attribuita al Sindaco, o di suo delegato ai sensi del TULOEL D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO, che l'approvazione del Progetto Definitivo esecutivo avveniva ai sensi della lettera c), dell'art.8 della Legge Regionale 18/02/2004, n. 1, il quale indicava che le opere non sono soggette a titoli abilitativi ai sensi del Titolo II della norma, che, comunque, ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'art. 7 della D.P.R. 6/06/2001 n. 380, la stessa deliberazione, con la quale si approvava il progetto definitivo, aveva i medesimi effetti del permesso di costruire, compresa l'autorizzazione per lo svincolo idrogeologico di cui all'art. 6 della L.R. n. 28/2001, vista la Relazione Geologica e Geotecnica con le relative prescrizioni allegata al progetto definitivo esecutivo, in presenza di verifica del progetto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.207/10;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2014, con la quale era stato approvato il progetto definitivo esecutivo redatto dal Geom. Massimo Fattorini, i cui elaborati sono conservati agli atti dell'Area Lavori Pubblici;

VISTA la Determinazione n. 302 del 12/10/2015 con cui venivano aggiudicati definitivamente i , "Lavori di allestimento sede definitiva centro di raccolta rifiuti urbani in modo differenziato in via G. Bombagli.", alla ditta EDILTOSTI S.r.l. con sede in Loc. Po' Poltaio Fraz. Moiano, Città della Pieve (PG) e il relativo contratto di appalto Rep. n. 1781 del 24/12/2015;

VISTO che in data 19 aprile 2019 il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte, secondo le previsioni e prescrizioni progettuali e le successive perizie, in atti presso l'Ufficio Tecnico;

VISTO, in particolare quanto espressamente riportato nel suddetto Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente alla documentazione relativa delle opere strutturali realizzate dall'impresa, riferite alle terre rinforzate e alla tettoia e il successivo collaudo statico redatto dall'Arch. Alfonso Del Buono, redatto in data 01/02/2018, depositato presso il Servizio Sismico della Regione Umbria in data 2/02/2018, con prot. n. 22779 e inviato al Comune di Città della Pieve in data 5/02/2018, con prot. n. 1922, nonché la documentazione depositata, relativa all'impianto di prima pioggia, sottoscritta dalla ditta fornitrice, con la quale si attestano le caratteristiche e la corretta messa in funzione, dell'impianto stesso;

VISTA la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici relativi all'impianto interno e di pubblica illuminazione redatta dalla ditta Elettra 2000 di Chionne I. con sede in Via Molise Fraz. Po' Bandino di Città della Pieve (PG), prot. 18/2017, in atti;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale – AUA – Provvedimento Conclusivo, prot. n. 824 del 16/01/2019, rilasciata al sig. Malucelli Antonello, in qualità di Direttore Generale del Gestore del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti Trasimeno Servizi Ambientali T.S.A. S.P.A., con sede in Magione, Via Case Sparse, n. 107, con allegati i sub provvedimenti autorizzatori della Regione dell'Umbria e dell'AURI;

VISTO che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Fausto Fadighenti, n. 189 del 21/05/2019;

TENUTO CONTO che con la stessa Determinazione 189/2019, si dava atto che il Certificato di Regolare Esecuzione tiene luogo dell'AGIBILITA' di cui agli articoli 137 e 138 ai sensi del Titolo VII, Capo I, art. 212, c. 7 della L.R. n. 1 del 28.01.2015, degli spazi, opere e strutture presenti nella sede definitiva centro di raccolta rifiuti urbani in modo differenziato in via G. Bombagli, in considerazione dei collaudi, certificazioni, dichiarazioni e autorizzazioni sopra indicate, catastalmente descritte al Foglio n. 45, particelle nn.860, 1056 e 1054;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 25/08/2011, con la quale si autorizzavano i centri di raccolta rifiuti urbani in modo differenziato di Moiano, Via Parri e di Canale, Via G. Bombagli in via G. Bombagli, stabilendo con lo stesso atto che, ai centri di raccolta di che trattasi, sarebbero state conferite esclusivamente le tipologie di rifiuti definite dal punto 4.2 numeri da 1 a 9 e da 11 a n. 32, compresi, dell'allegato 1 del D.M. 8/04/2008 e si affidava la gestione dei centri di raccolta sopra indicata sarà effettuata da T.S.A. s.p.a., con sede in Magione, quale consociata di GEST s.r.l., con sede in Perugia in qualità di gestore del servizio rifiuti urbani del Comune di Città della Pieve, che possiede i requisiti di legge e in virtù del contratto di appalto in essere;

VISTI gli Artt. 182-183 e 184 del T.U.L.O.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241;

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTI gli artt.3 e 17 del D.Lgs 3/2/1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Comune ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare 8 aprile 2008 come integrato con D.M. 13 maggio 2009;

D E T E R M I N A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

1. **DARE ATTO** che la nuova sede del centro di raccolta rifiuti urbani in modo differenziato è, sempre, in via G. Bombagli, su apposita area catastalmente descritta al Foglio n. 45, particelle nn.860, quale sede effettiva e nn. 1056 e 1054, strada di accesso e aree di pertinenza.
2. **DARE ATTO** che presso la nuova sede potranno essere conferite esclusivamente le tipologie di rifiuti indicate nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 125/2011, così

come definite dal punto 4.2 numeri da 1 a 9 e da 11 a n. 32, compresi, dell'allegato 1 del D.M. 8/04/2008.

3. **DARE ATTO**, altresì, che la gestione del suddetto centro di raccolta sarà effettuata da T.S.A. s.p.a., con sede in Magione, quale consociata di GEST s.r.l., con sede in Perugia, in qualità di gestore del servizio rifiuti urbani del Comune di Città della Pieve, che possiede i requisiti di legge e in virtù del contratto di appalto in essere.
4. **COMUNICARE** la presente, alla società GEST s.r.l., con sede in Perugia e a T.S.A. s.p.a., con sede in Magione per l'allestimento e immediata attivazione della nuova sede del centro di raccolta in oggetto, nonché la disattivazione dell'attuale sede del centro di raccolta.
5. **La presente Determinazione**, viene trasmessa in data odierna all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nel registro generale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. MASSIMO FATTORINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Silla Daniela

Copia conforme all'originale.
Lì

Comune di Città della Pieve Prot. n. 0011649 del 10-07-2019 partenza